

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../380338/2005

OGGETTO: COMUNE DI VILLAREGGIA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Villareggia, con deliberazione del C.C. n. 14 del 17/05/2005 (*Prat. n. 80/2008*), trasmesso alla Provincia in data 22/07/2005 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14 del 17/06/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 3 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ricollocazione di un'area destinata a servizi pubblici ed infrastrutture di interesse generale per una superficie di 3.350 mq e ricollocazione di un'area residenziale *BC6* con una superficie di 700 mq;
- modifica del punto 4 dell'art. 12 delle "*Norme di Attuazione*" per concedere l'edificabilità di tettoie, bassi fabbricati e porticati nei limiti di superficie previsti dalle Norme;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Villareggia con deliberazione C.C. n. 14 del 17/06/2005, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla rilocalizzazione dell'area a servizi e infrastrutture di interesse generale di superficie territoriale pari a 3.350 mq, si osserva che la nuova ubicazione, a ridosso di viabilità esistente o in progetto, non è coerente con i disposti dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, i quali, come dettagliato dalla Circolare del Presidente Giunta Regionale 5 agosto 1998, n. 12/PET, consentono - attraverso le varianti parziali - di " .. rilocalizzare pari quantità (di edificabilità e/o superficie) di aree a medesima destinazione d'uso ..." purchè siano " .. realizzate su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano regolatore ..".
A tale proposito, val la pena di sottolineare che la citata Legge Regionale e la sua Circolare esplicativa n. 12/PET fanno riferimento ad una contiguità con aree già urbanizzate o la cui urbanizzazione è già prevista dal Piano e non ad una contiguità con urbanizzazioni (una strada o una linea elettrica o ancora una condotta fognaria). Quest'ultima interpretazione non appare sostenibile in quanto configura una condizione che renderebbe idoneo, ad ospitare le rilocalizzazioni (o le nuove previsioni), vaste porzioni del territorio della maggior parte dei Comuni, quasi annullando, la sua caratteristica di requisito limitativo per le varianti parziali, voluta dalla legge;
 - b) la Variante proposta, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto del diverso e più semplice iter procedurale, specifici requisiti formali.
In particolare è opportuno che tutti gli atti costituenti la Variante siano elencati nel dispositivo della deliberazione di adozione e che la modifica introdotta al punto 4 dell'art. 12 delle "Norme di Attuazione" del P.R.G.C., oltre ad essere indicata nella "Relazione Illustrativa", sia recepita anche nelle Norme del Piano in sede di approvazione del progetto definitivo delle Variante;
 - c) si richiede, infine, di integrare la Variante Parziale in esame con:
 - **la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali**, prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al comune; tale dichiarazione deve essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
 - **la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica** ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Villareggia la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....